

INCONTRI SERALI: L'ARTIGIANO SI AGGIORNA

Confartigianato Torino è lieta di invitare tutti gli Associati ad uno dei seguenti incontri gratuiti organizzati per fornire indicazioni precise sui nuovi servizi offerti e sulle modifiche legislative di particolare importanza.

A tutti gli RSPP/Datori di lavoro presenti gli verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell'aggiornamento RSPP previsto dal nuovo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Gli incontri svilupperanno le seguenti tematiche:

- Il nuovo decreto in materia di formazione nei luoghi di lavoro;
- Sportello Energia- servizio C.En.P.I.
- Risparmio energetico

DATE INCONTRI

- Giovedì 8 marzo 2012 ore 20.30 – c/o Sede Confartigianato Torino – Via Frejus 106 **Torino**
- Lunedì 12 marzo 2012 ore 20.30 – c/o Parco Cascina Vigna – Via San F.da Sales 188 **Carmagnola**
- Giovedì 15 marzo 2012 ore 20.30 – c/o Hotel Sirio – Via Lago Sirio 85 **Ivrea**
- Lunedì 19 marzo 2012 ore 20.30 – c/o “Circolo Tennis Pinerolo” Piazza Matteotti 12 **Pinerolo**
- Giovedì 22 marzo 2012 ore 20.30 – c/o Sede Confartigianato Torino – Via Frejus 106 **Torino**

Per aderire agli incontri è necessario inviare la Scheda di Adesione predisposta scaricabile dal sito: www.confartigianatorino.it
Oppure contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza: Carla Losasso tel. 011 50.62.156 (orario 9.30-15.30)

30 APRILE 2012 TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE MUD

Vi informiamo che la gestione della compilazione annuale Denuncia Catasto rifiuti (MUD) relativo all'anno 2011 viene effettuata esclusivamente dagli addetti dell'ufficio ambiente della Confartigianato Torino, in via telematica.

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.

- I produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
- I produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

SONO ESCLUSI : i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:

- ✓ copia dichiarazione anno precedente;
- ✓ numero dipendenti al 31.12.2011;
- ✓ registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2011;
- ✓ **giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2011**
- ✓ **numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale)**
- ✓ **nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008.**
- ✓ dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.

Il servizio viene effettuato solo su appuntamento presso la sede della Confartigianato Torino – ufficio Ambiente – Via Frejus 106 Torino - tel. 0115062134 oppure presso i seguenti Uffici Zona:

Torino	Via Vandalino 82/30	tel. 011	4034878
Carmagnola	Via S.Francesco di Sales 3	tel. 011	9716453
Ivrea	Via Camillo Olivetti 2	tel. 0125	425145
Moncalieri	Corso Roma 13	tel. 011	6407242
Orbassano	Via Torino 3	tel. 011	9017578
Pinerolo	C.so Porporato 25	tel. 0121	322559
Rivarolo C.se	Via Piave 18	tel. 0124	29881
Settimo T.se	Via Italia 11	tel. 011	8971132 -8006629

Il servizio è riservato :

- alle ditte in regola con il tesseramento 2012 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata
- alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

NASCE LO "SPORTELLO AMBIENTE" NEGLI UFFICI DELLA VOSTRA CITTA'

La Confartigianato Torino ha disposto direttamente nell'ufficio Confartigianato della vostra città uno sportello aperto a tutti i coloro che necessitano di informazioni e per fornire consulenza sugli onerosi adempimenti previsti per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ambiente e quant'altro sotto citato.

In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di base ai seguenti numeri:

011 5062134/156 o al numero verde 800 03.45.86

Si ricorda che lo sportello Ambiente offrirà assistenza nei seguenti macro settori:

- ⇨ sicurezza luoghi di lavoro
- ⇨ igiene alimenti
- ⇨ formazione
- ⇨ prevenzioni incendi
- ⇨ rifiuti
- ⇨ acustica
- ⇨ emissione in atmosfera
- ⇨ risparmio energetico
- ⇨ privacy
- ⇨ certificazioni qualità, ambiente e sicurezza
- ⇨ verifica di messa a terra degli impianti

RIVAROLO

22/2/2012 ore 14.00;
21/3/2012 ore 14.00;
17/4/2012 ore 14.00;
23/5/2012 ore 14.00;
20/6/2012 ore 14.00;
18/7/2012 ore 14.00;

CARMAGNOLA

21/2/2012 ore 09.00
20/3/2012 ore 09.00
17/4/2012 ore 09.00;
22/5/2012 ore 09.00;
19/6/2012 ore 09.00;
24/7/2012 ore 09.00;

IVREA

24/2/2012 ore 09.00;
21/3/2012 ore 09.00;
19/4/2012 ore 09.00;
24/5/2012 ore 09.00;
20/6/2012 ore 09.00;
25/7/2012 ore 09.00;

PINEROLO

24/2/2012 ore 14.00;
22/3/2012 ore 09.00;
26/4/2012 ore 09.00;
17/5/2012 ore 14.00;
21/6/2012 ore 09.00;
19/7/2012 ore 09.00;

SETTIMO T.SE

29/2/2012 ore 09.00;
28/3/2012 ore 09.00;
19/4/2012 ore 09.00;
23/5/2012 ore 09.00;
27/6/2012 ore 09.00;
25/7/2012 ore 09.00;

ORBASSANO

23/2/2012 ore 14.00
22/3/2012 ore 14.00;
26/4/2012 ore 14.00;
22/5/2012 ore 14.00;
21/6/2012 ore 14.00;
19/7/2012 ore 14.00;

MONCALIERI

15/2/2012 ore 14.00;
14/3/2012 ore 09.00;
11/4/2012 ore 09.00;
16/5/2012 ore 09.00;
13/6/2012 ore 09.00;
13/7/2012 ore 09.00;


SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RIVOLUZIONATA LA FORMAZIONE

Nella **seduta del 21 dicembre 2011** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha finalmente approvato alcuni importanti schemi di accordo **sulla formazione** che erano stati "rallentati" da problemi con le autonomie locali.

Risultano modificate le ore di formazione per il Datore di Lavoro con funzioni di RSPP, per il Dirigente e per il Preposto. Viene inoltre inserito l'obbligo di formazione per tutti i lavoratori con un monte ore che varia a seconda del livello di pericolosità dell'azienda.


In attesa di pubblicazione in G.U. (prevista per gennaio 2012) forniamo uno schema con le principali novità:

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare




LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.



I tecnici dell'Ufficio Ambiente sono a Vostra disposizione per dare tutte le informazioni in merito e chiarire i principali dubbi su questa novità del 2012.

In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di base ai seguenti numeri:

011 5062134/156 o al numero verde **800 03.45.86**

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227**

“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012).

In adempimento del D.L. n. 78/2010 indicato al titolo e recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, il decreto in oggetto introduce un’interessante disciplina di semplificazione in materia di scarichi di acque reflue nonché sulla problematica dell’inquinamento acustico da riferirsi alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI) di cui all’art. 2, Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività produttive ovvero imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (art. 1, D.M. in oggetto).

Sotto il primo profilo (scarichi di acque reflue) rileva, innanzitutto, l’introduzione di un preciso criterio di assimilazione dei reflui alla categoria delle **“acque reflue domestiche”**, valido a livello nazionale, in forza del quale debbono considerarsi tali:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1, Allegato A al decreto in questione recante, per 15 parametri/sostanze, i valori limite di emissione al rispetto del quale è presunta l’assimilazione in questione (con rinvio, per i restanti parametri, se presenti, ai valori limite di cui alla tab. 3, allegato V, parte terza, D.lgs. n. 152/2006, per le emissioni in acque superficiali);
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella, con ivi elencazione di 35 tipologie di attività commerciali (dal settore alberghiero a quello della ristorazione, dalle attività informatiche ai laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero < 1 m³ al momento di massima attività, fino a comprendere i bar, gli asili nido e le scuole di primo e secondo grado, comprese le Università, le piccole aziende agroalimentari del settore lattiero-caseario e vitivinicolo e ortofrutticolo entro determinati limiti, etc.).

Detti criteri saranno, in particolare, validi in assenza di normativa regionale meglio disciplinatrice delle fattispecie in forza della riserva di legge in tal senso prevista all’art. 101 del D.lgs. n. 152/2006 citato.

In relazione agli scarichi di **acque reflue industriali**, inoltre, il decreto prevede una disposizione integratrice della disciplina di cui all’art. 124, D.lgs. n. 152/2006, tale che ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, dovrà presentare all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza di modificazioni in ordine a:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico (art. 3, D.P.R. in oggetto).

Tale *“...modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi”*, prosegue il comma 2 dell’art. 3, D.P.R. citato, non sarà, peraltro, applicabile per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 152/2006 citato. Permangono, peraltro, taluni dubbi interpretativi tra l’apparente volontà del legislatore, volta ad introdurre una sorta di *“rinnovo automatico”* dell’autorizzazione agli scarichi di

acque reflue industriali, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, ed, invero, la lettera dell'art. 124, d.lgs. n. 152/2006 (pure richiamato dal decreto oggi in commento) dove è prevista, al comma 4, la necessità sempre di un "nuovo provvedimento" espresso anche nelle ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione con domanda di rinnovo presentata tempestivamente...

Sotto altro profilo l'art. 4 del D.P.R. in oggetto **affranca**, inoltre, **dall'obbligo di presentazione delle documentazione di impatto acustico/valutazione previsionale** di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, l. n. 447/1995, le **attività a bassa rumorosità** elencate nell'Allegato B al D.P.R. medesimo, eccezion fatta per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (che continuano ad essere assoggettate all'obbligo di predisporre, in fase progettuale, adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi del citato art. 8, c. 2, l. n. 447/1995). Le attività esentate appartengono ad un elenco di 47 attività classificate, dalla alberghiera a quella di ristorazione, dagli stabilimenti balneari alle attività di vendita al dettaglio di generi vari, etc. (Allegato B citato). Anche in tale settore, peraltro, l'odierna normativa fa salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, c. 2, D.P.R. in oggetto). Resta fermo, peraltro, l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, c. 6, l. n. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

INAIL: NUOVO BANDO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Attivo dal 28 dicembre 2011 lo 'Sportello online' sul sito dell'INAIL.

Sarà attivo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 lo 'Sportello online' per l'assegnazione, tramite bando, di **205 milioni di euro** stanziati per finanziare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto previsto all'art.11, comma 5, del D. lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, permette alle imprese di accedere alle risorse stanziati dall'Istituto che, per l'anno 2011, ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Lo stanziamento rappresenta la seconda tranche di un ammontare complessivo di circa 850 milioni messi a disposizione dall'Inail nel corso del triennio 2011-2013.

Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato. E' compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori) e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

In ogni caso tutti i giorni della settimana il nostro personale è a disposizione per fornire delle informazioni di base ai seguenti numeri:

011 5062134/156 o al numero verde 800 03.45.86

**DAL 1 LUGLIO 2012 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI:
SCATTA L'OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE**

A far data dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni non saranno più valide per cui l'impresa dovrà possedere dal 1 Luglio 2012 il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se i dipendenti in forza sono al di sotto dei 10.

I datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) potevano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 Giugno 2012.

Dopo tale data scadrà il valore formale di un'autocertificazione elaborata ai sensi dell'art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).

Ricordiamo a coloro che avessero redatto un'autocertificazione di tener conto di questa scadenza temporale e attivarsi per tempo contattando l'Ufficio Ambiente e Sicurezza per richiedere informazioni in merito e richiedere un preventivo specifico ai fini di completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell'ambiente di lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell'art. 29, comma 1)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere:

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità Ammenda da 2.000 a 4.000 €

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere:

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ammenda da 1.000 a 2.000 €.

Torino, 18 Febbraio 2012